

**REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NEO-RESIDENTI IN ITALIA**

In Italia è previsto un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali) cui possono accedere le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono qui la residenza fiscale in Italia e che riguarda i redditi prodotti all'estero.

**I redditi agevolati**

I redditi prodotti all'estero che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono quelli prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Pertanto, sono redditi prodotti all'estero:

- i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
- i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
- i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
- le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
- i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero (compresi i redditi derivanti dalla cessione delle valute virtuali nella misura in cui tali attività non sono depositate in un conto detenuto presso un intermediario italiano).

Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:

- i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di stabile organizzazione;
- gli interessi dei conti correnti bancari e postali;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società quotate.

Il regime di imposta sostitutiva opera anche per i redditi derivanti dal possesso, per interposta persona, di liquidità o proprietà immobiliari.

Sono incluse nel regime di imposizione sostitutiva gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in uno Stato a regime fiscale privilegiato. In questo caso non sussiste l'obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi degli utili percepiti.

I redditi prodotti da una società controllata estera non sono tassati per trasparenza in capo al socio controllante, il quale non è tenuto a segnalare in dichiarazione la partecipazione relativa.

**I redditi esclusi**

L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.

Nei casi in cui il contribuente abbia optato per il regime di imposta sostitutiva a partire dal secondo periodo di imposta di residenza fiscale, occorre computare anche il primo anno di residenza in Italia ai fini della decorrenza del quinquennio.

Le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono non avvalersi dell'imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, oppure con successiva.

Una volta operata, la scelta di esclusione non è più revocabile.

Per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

### **L'imposta sostitutiva**

Sui redditi prodotti all'estero si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali) calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione.

L'importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari interessati. L'imposta è versata in un'unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Qualora, nell'anno di acquisizione della residenza in Italia il contribuente abbia subito ritenute in Italia per i redditi di fonte estera percepiti, è possibile utilizzarle in compensazione o chiederle a rimborso l'importo delle suddette ritenute. È possibile rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari per non vedersi applicare alcuna ritenuta.

### **L'opzione**

#### **Condizioni soggettive**

Possono accedere al regime le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, quest'ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell'opzione, a uno o più familiari, purché soddisfino anch'essi le suddette condizioni previste.

L'agevolazione opera anche per i soggetti trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, considerati residenti salvo prova contraria.

#### **Interpello preventivo**

L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Derogando a questa norma, in passato l'Agenzia delle Entrate ha considerato facoltativo l'interpello.

#### **Perfezionamento dell'opzione**

L'opzione si perfeziona, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la persona ha trasferito la residenza fiscale in Italia, oppure al periodo d'imposta successivo.

Anche il contribuente che abbia versato l'imposta sostitutiva nei termini di legge, ma non abbia perfezionato l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi, può regolarizzare la propria posizione con la remissione in bonis entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, versando la sanzione di 250 euro.

L'opzione deve indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il soggetto e i familiari hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

#### **Effetti dell'esercizio dell'opzione**

Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e versare l'IVIE e l'IVAFE. Tali esenzioni operano anche nei confronti dei familiari interessati dall'opzione.

Permane invece, durante i primi cinque anni di validità dell'opzione, l'obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipata estera alle partecipazioni qualificate che possono generare plusvalenze tassabili in tale periodo.

Gli effetti dell'opzione non sono cumulabili con l'agevolazione per incentivare il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero e delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori impatriati.

#### **Durata, revoca e decadenza**

L'opzione ha la durata di quindici anni ed è esclusa la possibilità di rinnovo del regime a scadenza. L'opzione è revocabile, anche per uno o più familiari, e sono previste cause di cessazione o decadenza legate alle seguenti ipotesi:

- decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione;

- omesso o insufficiente versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini normativamente previsti; in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

*Aggiornato al 18 marzo 2024*